

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Alla Provincia di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso agli atti relativi alla situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio Provinciale.

Con nota del 20 settembre 2007 il Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di,, rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso con la quale un cittadino, ai sensi della legge n. 241 del 1990, richiedeva di poter acquisire la situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio, Signor, per quel che concerne: tutti gli emolumenti corrisposti dalla Provincia medesima, le integrazioni di reddito effettuate dall'Amministrazione di appartenenza e, più in generale, "tutte le entrate mensili sia relative al reddito che al patrimonio", nonché "i redditi percepiti a qualsiasi titolo" ed a conoscenza dell'Amministrazione provinciale.

Nel precisare che la richiesta è stata evasa inviando all'istante copia del "Bollettino redditi dei consiglieri – anno 2006", redatto dall'Amministrazione provinciale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito alla correttezza di una siffatta risposta.

Occorre rilevare preliminarmente ed in linea generale che le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale delle cariche pubbliche elettive, introdotte dalla succitata legge n. 441 del 1982 negli articoli da 2 a 9, si applicano anche ai consiglieri provinciali, le cui dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale, rese ai sensi dei nn. 1 e 3 dell'art. 2, comma 1, sono pubblicate, ai sensi dell'art. 11, su apposito Bollettino da parte dei rispettivi Consigli provinciali.

Pertanto, nel caso di specie rappresentato, la Commissione rileva che l'Amministrazione provinciale, con l'invio di copia dell'ultimo Bollettino disponibile, ha evaso la richiesta di cui in oggetto, dal momento che i redditi dei consiglieri provinciali a conoscenza dell'Amministrazione medesima sono soltanto quelli ivi dichiarati.

Si rappresenta, peraltro, che, ai fini dell'accesso, anche tenuto conto della delicatezza dei dati esibiti, sarebbe stato sufficiente l'invio dello stralcio di Bollettino relativo al caso in esame.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Provveditorato Regionale per

l'.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documenti amministrativi.

Con nota del 16 maggio 2008 il Direttore dell' Ufficio Segreteria Affari Generali del Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dott., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta da parte del Direttore della Casa di reclusione di, Dott., un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia "di due lettere, indirizzate a Codesto Ufficio, a firma di un certo avv., contenenti gravi affermazioni riguardanti lo scrivente" e delle quali era venuto a conoscenza.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere in ordine all'eventualità che le richiamate missive possano essere oggetto del diritto di accesso da parte del Dott., in considerazione del fatto che non sembrerebbero rientrare "dentro una definizione di documento amministrativo, in quanto le stesse sono state formate da un soggetto privato e non risulta che siano incardinate in un procedimento amministrativo *ad hoc*". Peraltro, si fa rilevare come l'istanza di accesso sia priva di riferimenti concreti sull'atto che eventualmente dovrebbe contenere valutazioni lesive dell'istante.

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato ricostruire la vicenda dall'esame dei documenti allegati e senza conoscere la posizione assunta in merito dal legale controinteressato – la sussistenza di un indubbio interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, seppur con un inevitabile margine di indeterminatezza, per poter procedere alla tutela dei propri diritti, venendo chiamato in causa a più riprese nella corrispondenza intercorsa tra l'avv. e l'Amministrazione penitenziaria.

Peraltro, la suddetta corrispondenza risulta essere relativa non ad una spontanea e privata iniziativa dell'avvocato, come erroneamente ritenuto dal Provveditorato regionale dell'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, bensì risulta inserita nell'ambito della vertenza giudiziale in atto tra l'Amministrazione penitenziaria e la Sig.ra – infermiera parcellista presso la Casa di reclusione di, di cui l'istante è Direttore – la quale nel richiamato procedimento è assistita proprio dall'avv.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Istituto Idrografico della Marina

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

L'Istituto Idrografico della Marina, con nota n. del 2008, ha chiesto un parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al diritto di una ditta ad ottenere copia del verbale di aggiudicazione di una precedente gara alla quale non aveva partecipato, al fine di conoscere il prezzo di aggiudicazione del bene, nonché i prezzi offerti dalle ditte concorrenti.

Sul punto si rileva come il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, tra i quali la limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza.

In particolare, l'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'identificare i soggetti interessati al diritto di accesso in "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", circoscrive l'ambito entro il quale può esercitarsi l'accesso.

Da ciò consegue che l'impresa che partecipa ad una gara, come da costante giurisprudenza, non ha diritto di prendere visione degli atti di precedenti gare esperite dalla stessa amministrazione ed alle quali essa non ha partecipato, stante l'autonomia delle diverse procedure (C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 7616 del 30 dicembre 2005 - C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 1345 del 30 settembre 1998).

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Consigliere Comunale

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale del Comune di

Il Consigliere Comunale, con e-mail del 3 marzo 2008, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione al sistematico differimento operato dal Segretario Comunale di nel rilascio dei documenti oggetto di richiesta, con ritardi variabili da un minimo di trenta giorni ad un massimo di novanta.

In particolare, argomentando circa l'illegittimità di tali ritardi, rappresenta che oggetto della richiesta di accesso sono dei documenti amministrativi immediatamente disponibili.

In merito a tale quesito, occorre subito evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* ad essi affidato che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la

PLENUM 22 LUGLIO 2008

potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne — in uno con la trasparenza e la piena democraticità — anche il buon andamento”.

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso — da dimostrare — che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi che, sia alla luce della disposizione dell'art. 43, d.lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui “l'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere

PLENUM 22 LUGLIO 2008

visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Nel caso in questione, però, trattandosi di documenti immediatamente disponibili, nessun tipo di differimento risulta consentito.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di

Il Comune di, con nota del 10 aprile 2008, ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso da parte di un consigliere comunale ai documenti amministrativi prodotti dalla "Azienda Speciale". Al riguardo, viene specificato che detta azienda ha espresso perplessità in merito alla legittimità delle richieste di accesso del consigliere comunale, poiché ha precisato di essere "un ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale..." e che, pertanto, in tale veste non è tenuta a rilasciare gli atti richiesti.

In particolare, il consigliere comunale aveva chiesto di accedere alla seguente documentazione:

- elenco nominativo dei contratti di lavoro per farmacisti/collaboratori stipulati dall'1.1.2004 al 31.10.2004 e nel 2007, desunto dal libro matricola aziendale e dai relativi atti deliberativi;
- delibere del C.d.A. dell'..... nn. 57/2004, 16/2005, 21/2005, 25/2005, 43/2005 e 34/2006;
- organigramma dei farmacisti effettivamente in servizio nelle farmacie di e, negli anni 2005 e 2006, con l'indicazione di eventuali spostamenti e/o assenze per malattia o altre ragioni;
- l'orario di servizio prestato dalla d.ssa dal 3.1.2005 al 31.12.2005;
- il parere predisposto dagli organi tecnici dell'Azienda con il quale è stata segnalata la società S.r.l., menzionato nella delibera del C.d.A. dell'Azienda n. 4 dell'8.2.2007.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorché una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti

PLENUM 22 LUGLIO 2008

locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi, l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, d.lgs. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo "pubblico", il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Da ultimo, sotto il profilo dei soggetti passivi del diritto, è dato rilevare l'ampia previsione legislativa secondo la quale *l'actio ad exhibendum* può essere esercitata dal consigliere tanto nei confronti degli uffici comunali e provinciali quanto nei confronti delle aziende ed enti dipendenti dagli enti locali di appartenenza.

Si osserva che, nel caso di specie, l'Azienda Speciale è l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di ed è nata come Azienda Municipalizzata per la gestione di quattro farmacie ed oggi consta di nove sedi proprie, distribuite su tutto il territorio comunale e due sedi in gestione per conto dei comuni limitrofi di e (informazioni desunte dal sito internet dell'.....). Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5), trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990).

Sul punto, è importante ricordare, altresì, l'art. 23 della citata l. n. 241/90, il quale stabilisce che il diritto di accesso è esercitabile nei confronti "delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

Giova, inoltre, richiamare le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 4 e 5 del 1999), come ulteriormente chiarite e sviluppate dalla successiva decisione del 5 marzo 2002, n. 1303 resa dalla VI Sezione e recentemente ribadite, sempre dalla stessa Sezione con la sentenza del 23 ottobre 2007 n. 5569.

La citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato l'irrilevanza, in sede di delimitazione della sfera di applicabilità degli artt. 22 ss., l. n. 241/90, del regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza ostensiva è formulata: ciò che assume importanza, invece, è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca nella sua essenza cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto del canone di imparzialità.

Le norme e la giurisprudenza richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in

PLENUM 22 LUGLIO 2008

gestione l'attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse; pertanto, sono da considerare accessibili tutti gli atti che, seppur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all'attività di erogazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1211).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Sig.ra

.....

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti relativi ad un procedimento disciplinare

La sig.ra, assistente amministrativo a tempo determinato presso la scuola media di, a seguito della comminazione di un'azione disciplinare ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione inviata dal dirigente scolastico prof.ssa al dott., dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di, del 14 marzo 2008 e successiva risposta del dott.;
2. copia delle dichiarazioni firmate in data 8 febbraio 2008 dai colleghi e dalla prof.ssa
3. comunicazioni inviate dal dirigente scolastico prof.ssa al dott. il 4 giugno 2008, prot. ris. n. 140 nonché relativa risposta del dott.

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per potere istruire il tentativo di conciliazione

L'amministrazione ha concesso l'accesso solo alla comunicazione datata 10 marzo 2008.

L'istante, quale destinataria del provvedimento disciplinare per avere apposto una data sbagliata sul modello di infortunio di un alunno, è titolare del diritto ad accedere ai documenti del relativo procedimento.

Trattandosi, inoltre, di una richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non sarebbe stata necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'istanza dal momento che la normativa primaria lo ha ritenuto sussistente in capo a coloro la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento.

La scrivente Commissione esprime, dunque, il parere che la sig.ra sia titolare del diritto ad accedere ai chiesti documenti sia quale destinataria del procedimento sia per potere esperire il tentativo di conciliazione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comune di
contro

Amministrazione resistente: Gestore S.p.A.

Fatto

Il Comune di riferisce di essere parte di una convenzione stipulata con la S.r.l. in forza della quale veniva previsto il pagamento in favore dell'ente locale di una percentuale del fatturato per la produzione di energia elettrica ceduta all'ENEL. A seguito di alcune procedure interne di controllo, l'ente locale chiedeva all'IVPC la documentazione attestante il ricavato derivante dagli impianti, con riferimento particolare ai libri contabili. Pertanto l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione resistente la documentazione attestante il numero ed il valore dei certificati verdi che per legge l'IVPC emette sul mercato in conseguenza dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione.

Il Gestore, ravvisando in capo all'IVPC un soggetto controinteressato, in data 1 aprile u.s. gli notificava la richiesta di accesso presentata dal Comune ricorrente. A fronte dell'opposizione manifestata dal controinteressato medesimo in data 16 aprile, il Gestore non ha provveduto ad accogliere o respingere l'istanza e, di conseguenza, sulla stessa si sarebbe formato il silenzio contro il quale il Comune ha presentato ricorso alla scrivente in data 18 giugno (ricorso pervenuto in data 1 luglio 2008) e notificato al controinteressato il successivo 20 giugno.

Diritto

In via preliminare la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla legittimazione dell'ente locale a proporre l'odierno gravame. Al riguardo la legge n. 241 del 1990, all'art. 22, comma 1, lettera *b*), nel fornire la nozione di soggetto interessato (*id est* legittimato attivamente all'accesso) fa riferimento a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Viceversa, per ciò che attiene alle richieste formulate da enti pubblici la stessa disposizione, al comma 5, prevede testualmente: "L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrando nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". L'articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, inoltre, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso può essere presentato dall'interessato, dunque dai soggetti (privati) di cui al citato art. 22, comma 1, lettera *b*). D'altronde la *ratio* delle disposizioni citate ben si comprende tenendo a mente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce strumento per l'attuazione della trasparenza che, principalmente, viene in rilievo quando il bisogno di conoscenza è espresso dai

PLENUM 22 LUGLIO 2008

destinatari dell'azione amministrativa in un'ottica di superamento del paradigma bipolare che per lungo tempo ha visto l'amministrazione collocarsi in una posizione di supremazia nei confronti degli amministrati; posizione concretatesi nella sostanziale segretezza dell'operato delle figure soggettive pubbliche e ribaltata dalla legge n. 241/90, in particolare dal Capo V contenente la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Con istanza in data 6 maggio 2008, l'avvocato, che rappresenta in nome e per conto il sig., ha chiesto al Comune di l'accesso al Piano Urbano del Traffico in vigore alla data del 20 novembre 2007, per il tratto di strada sottoposta a limitazione di velocità (SS Appia Km 183,700), al fine di verificare la correttezza delle procedure amministrative in relazione al verbale redatto dalla polizia Municipale (n.V/07) di violazione del codice della strada notificato al ricorrente per eccesso di velocità.

L'ente locale non riscontrava la richiesta di accesso e conseguentemente, in data 8 giugno 2008, si maturava il silenzio rigetto del Comune di

Avverso il silenzio rigetto, l'avvocato, che rappresenta in nome e per conto il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere la visione dei documenti riguardanti il piano Urbano del Traffico adottato dal Comune di, su strada SS Appia al Km 183,700, con possibilità di estrarne copia.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università telematica delle scienze umane**Fatto**

Il dott., nella qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore nel settore scientifico disciplinare IUS09, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 27 maggio u.s. domanda di accesso all'elenco dei candidati ammessi alla medesima procedura concorsuale. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi all'istanza, in data 26 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 7 luglio 2008, l'amministrazione comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale,**Fatto**

Il M.llo ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri Lombardia ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di
2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. e del M.llo, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal in data 28 febbraio 2003;
3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.ups a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei marescialli in congedo e

Esponde il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di A.C. e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo e con il M.llo in sottordine all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale, nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006).

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.ups, al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati qualora individuati, come nel caso in e, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa, notifica che non risulta essere stata effettuata.

Inoltre, nel presente ricorso il M.llo non fornisce alcun chiarimento in ordine alle ragioni della mancata notifica.